

SEGNALAZIONE DI ILLECITI

PGPC_890

REV. 0.4

Usso Interno



LAZIOCREA S.P.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA ANAGNINA, 203 00118 ROMA – T +39 06 51681600

PEC LAZIOCREA@LEGALMAIL.IT

Status del Documento

Identificazione

Titolo	Segnalazione di illeciti		
Tipo	Procedura Gestionale		
Revisione	0.4		
N. Pagine	13		
Diffusione	<input type="checkbox"/> LAZIOcrea Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> LAZIOcrea Riservato	<input type="checkbox"/> LAZIOcrea Confidenziale
Status	<input type="checkbox"/> In lavorazione	<input type="checkbox"/> Bozza	<input checked="" type="checkbox"/> Pubblicato

Approvazioni

	Nome e Cognome	Data	Firma
Redatto da	Controllo di Gestione, Budget, Monitoraggio Progetti, Pianificazione Strategica e Sistemi di Gestione Struttura di controllo Anticorruzione e Trasparenza		
Verificato da	NICOLA BURRINI (Direttore – Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione)		
Verificato da	ROBERTO TRIMONTE (RPCT e Funzione di Conformità – Responsabile di struttura Affari societari e compliance)		
Approvato da	MARCO BUTTARELLI (Presidente)	13/10/2023	

Revisioni

Data	Rev.	Descrizione Modifica
15/11/2019	0.0	
20/01/2020	0.1	Aggiornamento
08/05/2020	0.2	Aggiornamento

30/09/2021	0.3	coinvolgimento del RPCT e della Funzione di Conformità per la prevenzione della corruzione
05/09/2023	0.4	Aggiornamento

Indice

1. Scopo e Campo di Applicazione	4
2. Riferimenti Normativi	6
3. Terminologia e Definizioni	7
4. Whistleblowing	8
5. Applicazione informatica	9
6. La gestione delle segnalazioni: modalità operative.....	10
7. Tutela del segnalante.....	11
8. Responsabilità.....	13

1. Scopo e Campo di Applicazione

LAZIOcrea individua il Whistleblowing come strumento per l'individuazione di irregolarità o di reati. Il "Whistleblowing" è un istituto finalizzato a regolamentare e facilitare il processo di segnalazione di illeciti o di altre irregolarità di cui il soggetto segnalante (cd. "whistleblower") sia venuto a conoscenza e che prevede, per quest'ultimo, significative forme di tutela.

Sono considerati segnalanti tutelati:

- i. i dipendenti che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite. Si intendono quindi tutti i dipendenti di LAZIOcrea, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato, compresi i collaboratori, qualunque sia il rapporto di lavoro intercorrente: autonomo, di diritto privato, di consulenza, di collaborazione, volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti. Per consulenti e collaboratori si intendono le imprese fornitrici di beni e servizi e/o che realizzano opere in favore della Società, le imprese partecipanti a procedure di gara per lavori, servizi e forniture e le persone giuridiche e liberi professionisti destinatari di provvedimenti di autorizzazione e concessione;
- ii. i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore di LAZIOcrea;
- iii. gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche:

- i. quando il rapporto giuridico di cui all'elenco che precede non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- ii. durante il periodo di prova;
- iii. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Oltre ai soggetti sopra menzionati (i segnalanti), le misure di protezione si applicano anche:

- i. ai facilitatori, ossia la "persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata";
- ii. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, denunciante o che ha effettuato una divulgazione pubblica, che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- iii. ai colleghi di lavoro della persona segnalante, denunciante o che ha effettuato la divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- iv. agli enti di proprietà, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, della persona che ha effettuato una segnalazione, una denuncia o una divulgazione pubblica;
- v. agli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
- vi. agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Le violazioni possono riguardare i seguenti ambiti:

- 1) Violazioni di disposizioni normative Europee (atti dell'Unione Europea o atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea):
 - a) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
 - d) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

- 2) Violazioni di disposizioni normative nazionali:
 - a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - b) i reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. n. 231/2001 e violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal citato D.lgs. 231/2001.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo a violazioni.

2. Riferimenti Normativi

- UNI ISO 37001:2016 - Sistema di Gestione Anticorruzione - Punto 8.9
- Legge n. 190/2012
- Legge 179/2017
- Delibera A.N.AC. n. 7 del 17 gennaio 2023 “Piano Nazionale Anticorruzione 2022”
- D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 concernente “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”
- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”

3. Terminologia e Definizioni

Ai fini del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione di LAZIOcrea S.p.A., si applicano i termini e le definizioni di cui alla UNI ISO 37001:2016.

Alle abbreviazioni che seguono, ricorrenti nella presente procedura, onde evitare ambiguità, sono associate le definizioni indicate:

DEFINIZIONI	
Analisi del rischio	Processo di comprensione della natura del rischio e di determinazione del livello di rischio.
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione

FUNZIONI	
PCDA	Presidente Consiglio di Amministrazione
FC	Funzione di Conformità
RSGC	Responsabile Sistemi di Gestione e Controllo
RPCT	Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

4. Whistleblowing

La normativa vigente prevede che la segnalazione venga fatta attraverso il canale interno di LAZIOcrea prevedendo che il ricorso al canale esterno e alla divulgazione pubblica introdotta dal D.lgs. 24/2023 sia possibile a determinate condizioni.

Il canale interno di LAZIOcrea è gestito dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e dal Responsabile della Funzione di Conformità. Si precisa che qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso dall'RPCT o dal Responsabile della Funzione di Conformità, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele di materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata segnalazione whistleblowing e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, ai soggetti interni preposti come indicato sopra, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

È utilizzabile il canale esterno gestito da ANAC quando:

- non è prevista nell'ambito del contesto lavorativo l'attivazione del canale di segnalazione interno ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla norma;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

È utilizzabile la divulgazione pubblica, quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni (3 mesi);
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nel rispetto della normativa, LAZIOcrea ha previsto le seguenti modalità di segnalazione (canale interno):

- a) in forma scritta tramite la piattaforma informatica di cui al successivo paragrafo 5;
- b) mediante un incontro diretto con l'RPCT. La richiesta di appuntamento deve essere inviata all'indirizzo e-mail anticorruzione.trasparenza@laziocrea.it

5. Applicazione informatica

La piattaforma informatica è accessibile dalla homepage del sito Internet di LAZIOcrea, cliccando sulla sezione “Società Trasparente”, sottosezione “[Prevenzione della Corruzione](#)” – Segnalazione di illeciti – Whistleblowing”. L’applicazione consente al segnalante registratosi di ricevere un codice identificativo univoco (c.d. “key code”) ottenuto mediante un protocollo di crittografia, grazie al quale potrà dialogare con LAZIOcrea in modo impersonale ed essere costantemente informato sullo stato della propria segnalazione. La piattaforma informatica è accessibile con una particolare modalità di connessione che permette di mantenere la completa anonimizzazione degli indirizzi IP e altri codici da cui arriva la segnalazione attribuendo semplicemente il “key-code” sopra citato e garantendo che neanche gli amministratori di sistema possano ricostruire l’identificazione del segnalante; in tal modo è garantita la completa anonimizzazione del segnalante.

Il segnalante deve indicare chiaramente, nell’oggetto della segnalazione, che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

Il segnalante deve inoltre fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

A questo scopo, la segnalazione per quanto possibile deve contenere i seguenti elementi:

- a) le generalità del segnalante (qualifica e mansione lavorativa del segnalante all’epoca dei fatti segnalati);
- b) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- c) la descrizione del fatto (è possibile allegare evidenze documentali e/o multimediali per documentare e comprovare i fatti segnalati);
- d) eventuali generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentono di identificarne l’autore, ricevute tramite il canale interno, qualora circostanziate, sono considerate alla stregua delle segnalazioni ordinarie. Pertanto, LAZIOcrea registra le segnalazioni anonime ricevute e conserva la relativa documentazione con le stesse modalità delle segnalazioni ordinarie.

Il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni, può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

6. La gestione delle segnalazioni: modalità operative

Il RPCT congiuntamente alla Funzione di conformità sono gli unici soggetti titolati a ricevere le segnalazioni e ad accedervi e gestire tutte le fasi del processo. Gli stessi rilasciano al segnalante, entro 7 giorni, un avviso di ricevimento della segnalazione.

Il RPCT e il Responsabile della Funzione di Conformità prendono in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria avvalendosi, se necessario, della propria struttura.

Le segnalazioni sono gestite tenendo conto del principio di minimizzazione dei dati raccolti (con immediata cancellazione di quelli non manifestamente utili), fermo restando i tempi strettamente necessari per gli eventuali approfondimenti necessari per valutare l'utilità dei dati, nell'ottica di non determinare eventuali successivi ostacoli alla segnalazione.

Se indispensabile, richiedono chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

Il RPCT e la Funzione di Conformità potranno assegnare le segnalazioni pervenute, previa completa anonimizzazione del segnalante, a un gruppo di lavoro multidisciplinare ovvero al Responsabile dell'*Internal Audit* per gli approfondimenti/audit necessari.

I componenti del gruppo di lavoro ovvero il Responsabile dell'*Internal Audit*, soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità del RPCT e della Funzione di Conformità, dovranno operare nel rispetto di tutte le prescrizioni della presente procedura ovvero della normativa anche regolamentare vigente.

Nel caso in cui le segnalazioni pervenute contengano ipotesi di violazione del MOG ex D.lgs. 231/2001, saranno inviate anche all'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT e/o un dipendente facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'A.N.AC. nelle modalità definite nella Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*".

Il RPCT e la Funzione di Conformità, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione ovvero sulla base delle risultanze degli approfondimenti effettuati dai componenti del gruppo di lavoro ovvero dal Responsabile dell'*Internal Audit*, possono decidere di:

- A. archiviare la segnalazione in caso di inammissibilità. La segnalazione è considerata inammissibile per:
- i. manifesta mancanza di interesse all'integrità della Società;
 - ii. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
 - iii. accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
 - iv. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
 - v. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti di cui al precedente paragrafo 2.1.2.5 "Contenuto della segnalazione", lett. a) – f);
 - vi. mancanza del requisito soggettivo.
- B. Nei casi di cui ai precedenti punti ii) e v), il RPCT e la Funzione di Conformità, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, possono chiedere al whistleblower elementi integrativi tramite la piattaforma, ove il segnalante acconsenta. Diversamente, possono inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Amministratore Unico; Collegio dei Sindaci;

- Dirigente/Responsabile della Struttura cui è ascrivibile il fatto; Area Affari Legali; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; A.N.AC.
- C. Nel caso di trasmissione a soggetti interni alla Società (es. Dirigente/Responsabile della Struttura cui è ascrivibile il fatto, Area Affari Legali), il RPCT e la Funzione di Conformità comunicano solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. L'Area Affari Legali informa il RPCT e la Funzione di Conformità dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.
- D. Nel caso di trasmissione all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti e/o all'A.N.AC., la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza.
- E. La valutazione del RPCT e della Funzione di Conformità dovrà concludersi entro il termine di 3 mesi dalla ricezione della segnalazione. Viceversa, i componenti del gruppo di lavoro ovvero il Responsabile dell'Internal Audit eventualmente coinvolti dovranno effettuare le attività di verifica richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta per poi trasmettere gli esiti della stessa al RPCT e alla Funzione di Conformità.

Il RPCT e la Funzione di Conformità riferiscono periodicamente all'Organismo di Vigilanza e all'Organo Amministrativo sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento e il RPCT ne tiene conto anche ai fini della redazione della Relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, nel rispetto della totale riservatezza del Segnalante e dei soggetti collegati.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono trattati e conservati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Al fine di sensibilizzare i dipendenti, la Società pubblicherà sul proprio sito istituzionale e sul portale dipendenti la presente procedura al fine di darne la massima visibilità.

7. Tutela del segnalante

Il sistema di tutele offerte a colui che segnala si estende anche ai soggetti diversi dal segnalante, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, in quanto potrebbero essere destinatari di ritorsioni. Il sistema di protezione previsto dal D.lgs. n. 24/2023 si compone delle seguenti tutele:

- 1) la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- 2) la tutela da eventuali misure ritorsive adottate da LAZIOcrea in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
- 3) le limitazioni della responsabilità del segnalante rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

Come previsto dall'art. 1, co. 51, della legge n. 190/2012, il RPCT e la Funzione di Conformità si impegnano ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

In particolare:

- i. nell'ambito del procedimento penale, "l'identità del segnalante è coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.";
- ii. nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rilevata fino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174).

Nell'ambito del procedimento disciplinare:

- iii. l'identità del segnalante non può essere rilevata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti o ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- iv. qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità, come sopra evidenziati, è fonte di responsabilità disciplinare per inosservanza delle disposizioni di servizio come richiamato dalla esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni interne effettuate mediante un incontro diretto con il RPCT.

In due casi previsti dal D.lgs. 24/2023, per rilevare l'identità del segnalante, oltre al consenso esplicito ed informato espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione di condotte illecite e la documentazione ad essa allegata sono sottratte all'accesso agli atti di cui all'art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 ed escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013, nonché sottratte all'accesso di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

8. Responsabilità

Di seguito si riporta matrice delle funzioni responsabili connesse alla presente procedura:

Procedura	Soggetti responsabili		
	PCDA	FC	RSGC
Redazione/modifica			R
Verifica		R	
Approvazione	R		

Legenda: R: Responsabile